

BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA Regolamento per gli assegni di ricerca ai sensi L. 240/2010 Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n.416 del 19/04/2011

Protocollo num. 4170 Rep. 72 Fascicolo 6122039 del 08/11/2021

Art. 1 - Oggetto

È bandita una selezione presso: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna per l'attribuzione di n° 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "fermentazione di biomasse lignocellulosiche e processi innovativi per il trattamento di acque reflue", secondo il piano di attività allegato. L'assegno di ricerca è **bandito ai sensi del Regolamento di Ateneo** emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011, finanziato su finanziamento sul Progetto PON TARANTO e sui fondi DICAM di cui è responsabile scientifico il Prof. Lorenzo Bertin deliberato dalla struttura nella seduta di mercoledì 3 novembre 2021.

L'attività sarà svolta sotto la supervisione di un tutor individuato dalla struttura nel Prof. LORENZO BERTIN, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.

La sede prevalente dell'attività sarà: DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI MATERIALI, Via Terracini 28 40131 BOLOGNA

Art. 2 - Requisiti d'ammissione

La selezione è aperta a candidati in possesso del titolo di:

- Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente in **Ingegneria Chimica e di Processo, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; Biotecnologie Molecolari e Industriali**, con adeguato curriculum scientifico-professionale.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione a pena di esclusione.

Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto presso qualsiasi ente contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del corso.

Non sono inoltre ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Bologna o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente mediante modalità telematica accedendo al sito internet: <https://concorsi.unibo.it>, previa procedura di registrazione personale come da istruzioni indicate nella stessa procedura web. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato **a pena di esclusione il giorno venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 23:59 - Europe/Brussels.**

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta trasmessa con modalità telematica al candidato.

Eventuali comunicazioni verranno trasmesse ai candidati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione.

Nella domanda on-line i candidati devono indicare, seguendo le istruzioni della procedura web, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- cittadinanza;
- residenza e recapito eletto agli effetti della selezione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
- di possedere il titolo richiesto all'art.2 del bando, indicando l'università e l'anno di conseguimento oppure
- di possedere analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equivalente.

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero dovranno allegare alla domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da auto dichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa.

Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione Giudicatrice, ai soli fini dell'ammissione alla selezione.

I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all'Unione Europea, dovranno trasmettere alla Struttura, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione, **la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero** da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, **entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione.** Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano alla Struttura entro tale termine.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- il proprio curriculum scientifico-professionale contenente anche la produttività scientifica;

I candidati, in relazione alla propria disabilità, portatori di handicap, debitamente autocertificata, dovranno specificare l'ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 05/02/1992, n. 104) contattando il Dipartimento all'indirizzo e-mail chimena.palmieri@unibo.it e telefono 0512093378.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove, l'esclusione dalla selezione stessa. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio della Struttura e formata dai seguenti membri:

- Giulio Zanaroli;
- Lorenzo Bertin;
- Noura Raddadi.

Membri supplenti:

- Andrea Negroni.

La selezione verte sull'esame dei criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, del curriculum scientifico-professionale contenente anche la produttività scientifica e su un colloquio, volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento del programma di ricerca.

Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della/e lingua/e straniera/e INGLESE su argomenti riguardanti le materie del settore.

L'elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito bandi, gare e concorsi <https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca> il giorno **giovedì 9 dicembre 2021**

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono 0512093378 (dalle 10:00 alle 12:00).

L'elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto a partire dalle ore 13:00

Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 14:30 a distanza per via telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video mediante la piattaforma Microsoft Teams (la postazione da cui i candidati sosterranno la prova dovrà essere dotata di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - di microfono e cuffie e/o casse audio).

I candidati ammessi al colloquio riceveranno personale comunicazione di convocazione, all'indirizzo e-mail indicato in domanda, contenente i riferimenti necessari per poter espletare la prova.

Il colloquio è in forma pubblica, in modo da assicurare la massima partecipazione.

Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito che avrà durata di 8 mesi.

Il dottorato di ricerca o il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale.

In caso di valutazione a pari merito, verrà preferito il candidato più giovane.

Il Direttore della Struttura provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria, formulata dalla Commissione, che verrà pubblicata sul sito <https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca>.

La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata per l'attivazione di ulteriori assegni nell'ambito del medesimo progetto di ricerca, anche di durata inferiore a quella indicata nel bando e comunque non inferiore a un anno.

Art. 5 - Durata e importo dell'assegno

L'Assegno ha durata di **12 mesi** e può essere eventualmente rinnovato e/o prorogato nei termini previsti dal Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.

L'importo lordo percipiente dell'assegno di ricerca è pari a **€ 19.540,00** annui. Tale importo è esente da ritenuta fiscale e comprensivo della ritenuta previdenziale posta dalla legge a carico del percipiente.

L'importo verrà erogato in rate mensili posticipate.
L'assegnatario, previo versamento del contributo richiesto, godrà della copertura assicurativa contro gli infortuni, che verrà trattenuta sulla prima rata del compenso.

Art. 6 – Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con la Struttura un contratto di ricerca entro giovedì 31 marzo 2022.

La mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dalla struttura comporta la decadenza dal diritto alla stipula.

Art. 7 - Diritti e Doveri

a) Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.

b) L'attività dell'assegnista è svolta sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito. Il contraente svolgerà personalmente l'attività richiesta secondo il piano di attività previsto senza avvalersi di sostituti

c) I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell'area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dal contratto o, nel caso di attività svolte presso Aziende Sanitarie, da appositi accordi tra l'Università e le Aziende stesse.

d) Alla conclusione dell'attività, il titolare dell'assegno dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

e) L'assegnista può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con la struttura di riferimento e con costi a carico della struttura, fatta salva la possibilità di accedere ad incentivi finalizzati.

Art. 8 - Disciplina della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà industriale sui risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione di attività svolte per conto dell'Università, inclusi a titolo esemplificativo invenzioni industriali, modelli, disegni, varietà vegetali, nonché i diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalla realizzazione di software o banche dati ("Risultati"), appartengono in via esclusiva all'Università che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati dalle strutture con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.

L'assegnista ha diritto di pubblicare i Risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'Università alla tutela dei Risultati.

L'assegnista è pertanto obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei Risultati al tutor, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio.

L'assegnista è tenuto in ogni caso a sottoscrivere apposito impegno di riservatezza con la Struttura di riferimento, che sarà allegato al contratto.

Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative

1. Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti figure:

a) personale a tempo determinato e a tempo indeterminato presso i soggetti di cui all'art. 22 co. 1 della L. 240/2010;

b) personale dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. Per i dipendenti di qualunque altra Amministrazione pubblica diversa da quelle di cui alla lettera a) si fa riferimento a quanto previsto al successivo punto 2;

c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo;

d) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o scuola di specializzazione. L'assegno di ricerca autofinanziato è compatibile con l'iscrizione a scuole di specializzazione non mediche per le quali non sia percepita alcuna borsa o contratto e a master, solo se preventivamente autorizzata dal Direttore della struttura, previo parere del tutor.

e) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente.

2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle al punto a) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato sia a tempo parziale viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno.

3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura su parere motivato del tutor e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività.

4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

5. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della decorrenza del contratto. Il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 10 – Decadenza

Coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate, decadono dal diritto a stipulare il contratto.

Art. 11 - Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento per gli assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Bologna emanato con Decreto Rettoriale n. 416 del 19.04.2011 ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii., il Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e del contratto. di seguito il link relativo all'informativa del trattamento dei dati personali:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali>

Il responsabile della procedura è il Direttore del Dipartimento, Prof. Stefano Gandolfi.

Per informazioni di natura amministrativa sul presente bando rivolgersi a Chimena Palmieri, email: chimena.palmieri@unibo.it, tel. 051/2093378.

Il presente bando sarà pubblicato sul Portale di Ateneo, sul sito MIUR e sul Portale Europeo della Mobilità.

In data, lunedì 8 novembre 2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. STEFANO GANDOLFI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii